

STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPI, DURATA

Art. 1 - DENOMINAZIONE

L'Associazione, costituita il 26 giugno 1974, è denominata

“Circolo Velico Sarnico associazione sportiva dilettantistica”

o, in forma abbreviata, “CVS ASD”.

Art. 2 - SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI

2.1 L'associazione ha sede in Sarnico, via Predore 16.

2.2 E' facoltà dell'Assemblea Ordinaria dei Soci trasferire la Sede in altro luogo dello stesso Comune, ovvero di istituire sedi secondarie in altri comuni dello Stato o all'estero.

2.3 Il domicilio dei Soci, per tutti i rapporti con l'Associazione, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro Soci; è onere del Socio comunicare per iscritto il cambiamento del proprio domicilio.

Art. 3 – SCOPI

3.1 L'associazione ha lo scopo primario di contribuire alla diffusione, conoscenza e pratica dello sport della vela nonché l'organizzazione, il patrocinio e la partecipazione a competizioni sportive.

3.2 Al fine del conseguimento dello scopo sociale, l'Associazione potrà svolgere, in via strumentale, tutte le attività e le iniziative complementari atte a sviluppare ed incoraggiare lo sport della vela soprattutto tra i giovani e potrà organizzare tutte le attività culturali, didattiche e ricreative inerenti, la gestione di un posto di ristoro oltre che la gestione e la conduzione di impianti ed attrezzature sportive finalizzate alla svolgimento dell'attività sociale.

3.3 L'Associazione potrà altresì prestare la propria collaborazione ad altre associazioni sportive o ad altri enti e istituzioni per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini sociali.

Art .4 - DURATA

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea degli associati.

TITOLO II - NATURA – PATRIMONIO – ESERCIZI SOCIALI

Art. 5 – NATURA

5.1 L'associazione, è apolitica, e senza discriminazioni di carattere politico, sindacale, religioso o di razza, persegue i propri fini sociali senza scopo di lucro.

L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività e gratuità delle cariche associative, dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve pertanto avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

Art. 6 – PATRIMONIO ED ENTRATE

6.1 Il patrimonio sociale è costituito dalle proprietà mobiliari ed immobiliari della associazione e da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

6.2 Le entrate sono costituite dalle quote associative, dai proventi di manifestazioni sportive, da contributi ed erogazioni derivanti da tutti i servizi che l'associazione fornisce ai propri associati, da eventuali erogazioni, contributi, donazioni e lasciti in danaro o in natura e da quant'altro concorra ad incrementare l'attivo sociale, nonché da qualsivoglia provento riveniente lo svolgimento delle attività di cui all'Art. 3.

6.3 Eventuali utili debbono essere reinvestiti per l'attuazione di fini istituzionali.

6.4 Le quote associative e gli altri contributi associativi comunque denominati non sono trasmissibili e non sono rivalutabili.

6.5 Le quote associative, da pagarsi sempre in via anticipata, possono essere distinte in più categorie che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, potrebbero essere le seguenti:

- a. quota sociale di iscrizione una tantum (denominata “entrata”);
- b. quota sociale annuale;
- c. quota sociale annuale con socio armatore avente imbarcazione presso la struttura della associazione;
- d. contributo sociale straordinario finalizzato a specifico scopo.

6.6 L'ammontare delle quote associative, annuali e non, viene stabilito – su proposta del Consiglio Direttivo – dall'Assemblea Ordinaria dei soci in sede di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre.

L'ammontare delle quote associative viene determinato per anno solare, questo è indivisibile e non ripetibile, fatto salvo per quello versato dall'associato in attesa di ratifica all'atto della presentazione della domanda di ammissione, qualora questa non dovesse essere accettata.

6.7 La determinazione delle relative tariffe viene comunicata ai soci mediante affissione nell'apposita bacheca predisposta presso la sede della associazione. E' facoltà del Consiglio Direttivo procedere alla sua pubblicazione nel sito web dell'associazione e/o a darne evidenza mediante normale lettera da inviarsi agli indirizzi risultanti dal libro soci.

6.8 La quota sociale annuale dovrà essere saldata entro 30 giorni dalla data di approvazione del Bilancio chiuso al 31 dicembre. Nel caso in cui l'assemblea non avesse ad approvare il Bilancio nei termini previsti, il socio sarà comunque tenuto ad effettuare il pagamento delle quote associative entro e non oltre la data del 15 aprile sulla base delle tariffe applicate l'esercizio precedente e fatto salvo il diritto della associazione a percepire l'eventuale successivo conguaglio sulla base delle eventuali nuove tariffe deliberate dalla Assemblea dei Soci.

6.9 E' fatto tassativo divieto di distribuire ai soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

6.10 Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o comunque abbiano cessato di appartenere alla associazione non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio della Associazione.

Art. 7 – ESERCIZIO SOCIALE

7.1 L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

7.2 Entro la fine del mese di febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo deve compilare il Bilancio consuntivo e quello preventivo che, corredati dalla relazione dei Revisori dei Conti, debbono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci entro 30 giorni.

TITOLO III - SOCI - AMMISSIONE – DECADENZA – DIRITTI – DOVERI

Art. 8 – SOCI

8.1 Possono essere ammessi a far parte dell'associazione le persone fisiche, anche minorenni, che intendano partecipare alle attività sociali, sia ricreative che sportive svolte dall'associazione e che pratichino o si interessino allo sport della vela e che siano in possesso di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.

8.2 La qualità di socio non è trasmissibile.

Art. 9 - DOMANDA DI AMMISSIONE

9.1 La domanda di ammissione a socio, controfirmata da almeno un socio presentatore, deve essere compilata e firmata dal candidato che deve dichiarare di osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni del Consiglio Direttivo. degli altri organi della associazione ed in ogni caso delle disposizioni impartite dalla Federazione Italiana Vela e/o dal CONI.

In caso di domanda di ammissione a socio da parte di persona minorenne, la stessa dovrà essere altresì controfirmata dall'esercente la potestà.

Quest'ultimo, contestualmente a detta sottoscrizione, assumerà la rappresentanza del minore verso l'associazione e risponderà verso la stessa di tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.

9.2 La domanda di ammissione a socio è vagliata dal Consiglio Direttivo, che delibera a suo insindacabile giudizio sull'ammissione o meno, entro un anno dalla data di presentazione della richiamata domanda. Nelle more il richiedente acquisirà la qualifica di "socio in attesa di ratifica".

Art. 10 – DECADENZA

10.1 La qualità di socio si perde per:

i) recesso: la dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Consiglio Direttivo per mezzo di lettera raccomandata ovvero con lettera a mani di un Consigliere che, una volta apposta la data del suo ricevimento, ne dovrà rilasciare copia controfirmata per ricevuta. Il recesso avrà effetto immediato ma non esonera il socio dal pagamento della quota annuale relativa all'esercizio in corso.

ii) decesso

iii) morosità: Il Consiglio Direttivo, accertato il mancato pagamento della quota annuale o eventuali altre somme a qualunque titolo dovute, deve intimare al socio - per iscritto e mediante lettera raccomandata AR - di provvedere a sanare la propria posizione debitoria entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento di detta lettera. La morosità che dovesse protrarsi oltre ulteriori trenta giorni dal termine perentorio come sopra determinato, comporterà la decadenza automatica dalla qualità di socio. Il ritardo del pagamento è causa automatica della sospensione di tutti i diritti di socio, salvo ulteriori sanzioni stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti.

iv) radiazione: sono causa di radiazione:

a. condotta morale e/o civile e/o sportiva, entro o fuori dell'associazione che comprometta in qualsiasi modo il buon nome dell'associazione, della Federazione Italiana Vela e del CONI o tenga una condotta non degna e/o disonorevole rispetto ai principi anzidetti;

b. perdurante comportamento contrastante con le finalità e i principi dell'associazione;

c. perdurante inosservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi statutari;

d. perdurante inadempimento agli obblighi o/e alle obbligazioni derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dagli atti emanati dagli Organi dell'Associazione;

e. il verificarsi di gravi motivi che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto associativo;

f. l'avvalersi della qualità di socio allo scopo di ottenere un utile pecuniario e comunque il collegare la qualità di socio all'idea di lucro;

g. l'avvalersi al fine di lucro della propria imbarcazione quando è di stanza presso la sede della associazione;

h. l'esercitare all'interno delle strutture sociali, senza eventuale specifica autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo, attività lucrative.

Il provvedimento di radiazione di cui al punto 1, IV) viene sottoposto dal Consiglio Direttivo, previa consultazione obbligatoria del soggetto interessato e del Collegio dei Probiviri, all'assemblea ordinaria dei Soci. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere parimenti convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con quest'ultimo ad una disamina degli addebiti e ad assumere le delibere conseguenti.

L'associato radiato non può essere più ammesso.

La qualità di "socio in attesa di ratifica" si perde automaticamente qualora il Consiglio Direttivo, nei termini previsti dall'Art. 9 punto 2, avesse a respingere la domanda di iscrizione alla Associazione.

Qualunque sia il motivo per cui un socio cessa di far parte dell'associazione, perde ogni diritto inerente alla qualità di socio.

Art. 11 – DIRITTI DEI SOCI

11.1 Tutti i soci maggiorenni godono del diritto di partecipazione alle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Il Socio moroso non può partecipare alle decisioni dei Soci.

11.2 Al socio maggiorenne, fatta eccezione per il socio in attesa di ratifica, è pertanto riconosciuto il diritto a ricoprire cariche elettive in seno all'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui all'Art. 13.2.

11.3 La qualifica di socio da diritto a frequentare i locali sociali e di usufruire, secondo le norme dello statuto e dei Regolamenti interni, dei vantaggi che la associazione offre, di usare il materiale e le installazioni sociali, di intervenire alle manifestazioni organizzate dalla Associazione. I soci potranno pertanto, con i limiti posti in capo a soci minorenni e ai soci in attesa di ratifica, in via esemplificativa e non esaustiva:

a. iscrivere le imbarcazioni di cui sono armatori nei registri sociali; b. richiedere lo stazionamento di dette imbarcazioni presso le strutture della Associazione;

c. proporre al Consiglio Direttivo nuovi soci;

d. ricoprire cariche elettive o proporre la candidatura di altri soci a ricoprire dette cariche in seno alla Associazione;

e. far parte delle commissioni previste dallo Statuto e dai Regolamenti, nonché dei Comitati di Regata e delle Giurie;

f. prestare assistenza alla Associazione nell'ambito organizzazione e gestione della attività agonistica e di ogni altro evento organizzato; il tutto nei modi e nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo e dai Comitati preposti.

11.4 Il socio in attesa di ratifica che vedesse respinta dal Consiglio Direttivo la propria domanda di ammissione ha diritto di ripetere l'intera quota sociale di iscrizione una tantum oltre alla quota sociale annuale nei limiti dei dodicesimi non goduti.

11.5 Tra i soci vige, pertanto, una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' espressamente esclusa ogni limitazione, fatto salvo quelle relative alla assunzione di cariche elettive, per gli associati in attesa di ratifica.

Art. 12 - DOVERI DEI SOCI

12.1 Il Socio dovrà :

a. mantenere una condotta morale e/o civile e/o sportiva , entro o fuori dell'associazione, tale da non compromettere in qualsiasi modo il buon nome dell'associazione, della Federazione Italiana Vela e del CONI e più in generale condotta rispondente alle finalità ed ai principi dell'associazione;

b. osservare le previsioni dello Statuto, dei Regolamenti nonché di qualsivoglia disposizione emanata dagli Organi dell'Associazione;

c. astenersi dall'utilizzare strumentalmente la propria qualità di socio per conseguire utilità di natura pecuniaria;

d. astenersi ad utilizzare ai fini di lucro la propria imbarcazione quando è di stanza presso la sede della associazione e più in generale astenersi dall'esercitare all'interno delle strutture sociali attività lucrative;

e. pagare puntualmente la quota associativa nei modi e nei termini di cui all'Art. 6.

TITOLO IV - CONSIGLIO DIRETTIVO , RAPPRESENTANZA SOCIALE, CONTROLLO

Art. 13 - MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

13.1 L' associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 7 soci, eletti dall'Assemblea Ordinaria dei Soci a scrutinio segreto.

13.2 Non possono essere nominati componenti del Consiglio Direttivo e, se nominati, decadono d'ufficio, coloro che

a. si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2382 codice civile;

- b. non siano in regola con il pagamento delle quote associative;
- c. non abbiano compiuto il diciottesimo anno d'età alla data di nomina da parte della Assemblea dei Soci;
- d. ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI;
- e. siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno;
- f. siano o divengano titolari di incarichi professionali retribuiti da parte dell'associazione.

Il venire meno – per qualsivoglia motivo - della qualità di socio comporterà altresì la decadenza automatica dalla carica di Consigliere.

13.3 Ai Consiglieri spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. Il Consiglio, nei limiti di quanto allo scopo stanziato dalla Assemblea dei Soci, potrà altresì assegnare ad alcuno dei suoi membri un'indennità occasionale in funzione di particolari incarichi assegnati od attività svolte. La determinazione di tale indennità dovrà tenere in debito conto quanto previsto dall'Art. 5 del presente Statuto.

13.4 Con riferimento all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, l'Associazione assume a proprio carico, anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni o degli enti che gestiscono i tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che i rappresentanti della associazione commettono nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri, fatto salvo il caso in cui sussista un un dimostrato dolo.

ART- 14 - DURATA DELLA CARICA, REVOCA, CESSAZIONE

14.1 Il Consiglio Direttivo resta in carica per la durata di quattro anni, possibilmente coincidenti con il periodo Olimpico ed i suoi componenti sono rieleggibili.

14.2 La cessazione dei Consiglieri per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Consiglio Direttivo è stato ricostituito.

14.3 E' causa di decadenza dall'incarico di Consigliere l'assenza ingiustificata per tre consecutive riunioni del Consiglio Direttivo.

14.4 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri (purché in un numero di massimo tre Consiglieri nell'arco dell'esercizio) gli altri provvedono a sostituirli, cooptandoli fra i soci in possesso dei requisiti di cui all'Art. 13 punto 2). I Consiglieri così nominati restano in carica sino alla successiva Assemblea dei Soci.

14.5 Se per qualsiasi causa venissero meno, nell'arco dell'esercizio, un numero superiore a tre Consiglieri ovvero venisse meno la maggioranza degli stessi, si intende dimissionario l'intero Consiglio. I consiglieri non dimissionari devono entro 60 (sessanta) giorni, sottoporre alla Assemblea dei Soci la nomina del nuovo Consiglio Direttivo; il consiglio nel frattempo può compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione. I nuovi eletti restano in carica sino alla scadenza del quadriennio così come definito al punto 1).

ART- 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO

15.1 Il Consiglio Direttivo nella sua prima seduta elegge, a scrutinio segreto, il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario Tesoriere.

15.2 Al Vice Presidente sono attribuiti i poteri di sostituzione del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. La firma del Vice Presidente farà fede dell'impedimento del Presidente.

15.3 Le decisioni dei Consiglieri devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei Consiglieri e debitamente sottoscritte dal Presidente e dal segretario della Riunione. La relativa documentazione è conservata dalla associazione.

Art. 16 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

16.1 Le decisioni del Consiglio Direttivo debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

16.2 Il Presidente tutte le volte che lo ritenga necessario, o che ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri, convoca il Consiglio, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti i Consiglieri siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

16.3 La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti i Consiglieri ed a tutti i Revisori dei Conti, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno sette giorni di calendario prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno due giorni prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

16.4 Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Revisori dei Conti. Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove in Italia, purché in un luogo di facile accesso.

16.5 Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, per qualsiasi motivo, anche di questo ultimo, il Consiglio nominerà il Presidente della riunione. Il Presidente è assistito da un segretario nominato con le medesime modalità sopra richiamate. Ove prescritto dalla legge ovvero quando il Presidente lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un Notaio.

16.6 E' possibile tenere le riunioni del consiglio direttivo con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali, e ciò alle seguenti condizioni:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

La riunione si considera tenuta nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

16.7 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la partecipazione della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei partecipanti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

16.8 Qualora le votazioni con parità di voti perdurassero per tre deliberazioni consecutive da tenersi in giorni diversi, anche con riguardo a diversi argomenti, il Consiglio dovrà ritenersi dimissionario a far data dell'ultima delle tre riunioni. Verificandosi tale evenienza si dovrà, entro sessanta giorni di calendario, sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 17 – POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

17.1 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della associazione, senza eccezioni di sorta ed ha facoltà, pertanto, di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritenga opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la Legge o il presente Statuto riserva alle decisioni dei Soci, tra i quali le operazioni aventi ad oggetto i diritti reali immobiliari.

17.2 - E' in ogni caso competenza del Consiglio:

- a. deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b. redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la

situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati;

c. convocare le assemblee dei soci nel rispetto delle previsioni di cui al presente Statuto e della Legge;

d. redigere i regolamenti interni relativi all'attività sociale;

e. adottare provvedimenti disciplinari, ovvero proporre la radiazione del socio, previa consultazione del Collegio dei Probiviri;

f. attuare le finalità previste dallo Statuto e dare corso alle decisioni dell'assemblea dei soci.

17.3 Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di costituire commissioni per sovrintendere a determinate attività – anche sportive – in seno alla associazione, determinandone le funzioni ed i poteri. Le commissioni dovranno essere presieduti da un membro del Consiglio Direttivo.

Dovranno presentare relazioni sull'attività svolta e formulare proposte al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo potrà sciogliere tali istituti quando lo riterrà opportuno ed in ogni caso decadranno con la scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 18 – RAPPRESENTANZA GENERALE

18.1 La rappresentanza generale della Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, spetta :

a. al Presidente del Consiglio;

b. in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente;

c. ovvero ai singoli Consiglieri nell'ambito dei poteri loro conferiti per dare esecuzione alle operazioni deliberate dal Consiglio ed in conformità agli incarichi di volta in volta ricevuti.

18.2 La rappresentanza generale della associazione in liquidazione spetta al liquidatore ovvero a tutti i componenti del Collegio di liquidazione in via disgiunta tra loro.

ART. 19 – SEGRETARIO TESORIERE

19.1 Il segretario dovrà:

a. sovrintendere alla gestione contabile ed amministrativa dell'associazione ed alla tenuta dei libri sociali;

b. attendere alla corrispondenza interna ed esterna;

c. coordinare le attività degli organi sociali e dei comitati se nominati.

Il Segretario potrà altresì, previo mandato del Consiglio Direttivo, dare corso alle seguenti formalità:

d. esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

e. riscossioni e pagamenti da effettuarsi in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 20 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

20.1 La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori dei Conti eletto dall'Assemblea Ordinaria dei Soci ed è costituito da tre componenti effettivi che nominano tra di loro il Presidente, e da due componenti supplenti. I revisori sono rieleggibili.

20.2 Delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del Collegio dei Revisori e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del Collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei componenti. Il Revisore dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

20.3 I Revisori devono assistere alle adunanze delle assemblee dei Soci e alle adunanze del Consiglio Direttivo; le eventuali assenze non sono comunque causa di decadenza dalla carica.

20.4 Il Collegio deve riunirsi almeno ogni 120 giorni. La riunione potrà tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni previste al precedente art 16 per le adunanze del Consiglio Direttivo.

Art. 21 - COMPETENZE

I Revisori dei Conti dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai Bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e potranno procedere a tale scopo, in qualsiasi momento ed anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Art. 22 - DURATA IN CARICA, CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E DECADENZA

22.1 - I Revisori dei Conti restano in carica per quattro esercizi e scadono alla data della decisione dei Soci di approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio della carica.

22.2 La cessazione dei Revisori Contabili per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

22.3 In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un Revisore, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi Revisori restano in carica fino alla decisione dei Soci per l'integrazione del Collegio, da adottarsi su iniziativa del Consiglio Direttivo, nei successivi sessanta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di cessazione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal Revisore più anziano di età.

22.4 Non possono essere nominati alla carica di Revisore, e se nominati decadono automaticamente dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 13, punto 2 del presente Statuto.

22.5 I Revisori dei Conti possono essere revocati solo per giusta causa, con decisione dei Soci e conformemente alle previsioni di legge.

TITOLO IV - DECISIONI ED ASSEMBLEE DEI SOCI

Art. 23 - COMPETENZE

23.1 I Soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che almeno tre Consiglieri o tanti Soci che rappresentano almeno un terzo dei Soci ordinari sottopongono alla loro approvazione.

23.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei Soci:

- a. l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- b. l'approvazione dell'ammontare delle quote associative, come da Art. 6.6;
- c. la nomina dei soci componenti il Consiglio Direttivo;
- d. la nomina dei soci componenti il collegio dei Revisori dei Conti;
- e. la nomina dei soci componenti il Collegio dei probiviri;
- f. le modificazioni dello Statuto;
- g. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- h. l'approvazione di operazioni aventi ad oggetto diritti reali immobiliari;
- i. l'approvazione degli indirizzi e delle direttive generali dell'associazione;
- j. le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della Associazione e alla sua revoca; la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- k. la radiazione del socio ai sensi dell'Art. 10.

Art. 24 - CONVOCAZIONI

24.1 L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo presso la sede sociale, o anche altrove, in Italia, purchè in un luogo facilmente raggiungibile da tutti i soci che abbiano diritto a parteciparvi.

24.2 In caso di impossibilità di tutti i Consiglieri o di loro inattività, l'Assemblea può essere convocata dal Collegio dei Revisori dei Conti.

24.3 L'assemblea dei Soci deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il termine di novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

24.4 L'Assemblea viene convocata mediante affissione del relativo avviso di convocazione nella sede dell'associazione (con contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta

ordinaria, elettronica, fax - ovvero anche con avviso consegnato a mano la cui copia sia restituita con la sottoscrizione del ricevimento e l'indicazione della data di ricevimento) almeno 15 giorni di calendario prima di quello fissato per la data dell'Assemblea.

24.5 Nell'avviso di convocazione devono essere indicati l'elenco delle materie da trattare, il giorno, l'ora, il luogo, stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza, la data della seconda convocazione. L'assemblea è tenuta in prima e seconda convocazione con un intervallo tra la prima e la seconda convocazione di almeno ventiquattro ore. Entro gli stessi termini l'avviso di convocazione deve essere affisso all'albo sociale.

Gruppi di almeno cinque soci possono chiedere al Consiglio Direttivo di portare all'ordine del giorno dell'assemblea determinati argomenti e proposte. Tali richieste devono essere compilate per iscritto, firmate dai soci richiedenti e fatte pervenire al Consiglio Direttivo almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea.

ART. 25 – SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

25.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente (o, se del caso, dal Vice Presidente) del Consiglio Direttivo . In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea è presieduta dalla persona designata dai soci partecipanti.

25.2 Il Presidente è assistito da un segretario designato dall'Assemblea. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso in cui il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dal Consiglio Direttivo medesimo.

25.3 Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

ART. 26 – DELEGHE

26.1 Ogni Socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare anche da altro Socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla Associazione.

26.2 Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di delega.

26.3 La rappresentanza non può essere conferita ai componenti il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei revisori dei Conti, a dipendenti e/o collaboratori della Associazione.

26.4 Ogni socio avente diritto al voto può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di tre associati.

ART. 27 - VERBALE DELL'ASSEMBLEA

27.1 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio.

27.2 Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato da porsi agli atti della associazione, l'identità dei partecipanti deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei Soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

27.3 Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

27.4 Il verbale dell'Assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei Soci.

Art. 28 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

28.1 L'Assemblea, ivi compresa quella chiamata a deliberare in merito alle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti, fatto salvo per l'assemblea chiamata a deliberare in merito alla messa in liquidazione della Associazione e la devoluzione del patrimonio per la quale sarà sempre necessaria, sia in prima che in

seconda convocazione, la presenza di tre quarti degli associati.

28.2 Ogni socio ha diritto ad un voto.

28.3 Le Assemblee deliberano con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentano la maggioranza assoluta degli intervenuti.

28.4 La votazione che abbia ad oggetto la radiazione di un socio dovrà tassativamente tenersi a scrutinio segreto.

TITOLO V - ALTRE DISPOSIZIONI

ART. 29 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

29.1 Il Collegio dei Probiviri, quale organo consultivo del Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea Ordinaria dei Soci ed è costituito da tre componenti effettivi che nominano tra di loro il Presidente, e da due componenti supplenti. I componenti il Collegio dei Probiviri devono aver oltrepassato i trentacinque anni di età, devono essere iscritti alla Associazione da almeno cinque anni e sono rieleggibili.

29.2 Delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del Collegio dei Probiviri e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del Collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei componenti. Il Probiviro dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

29.3 Il Collegio si riunisce – su istanza del Consiglio Direttivo, entro 30 giorni dalla formalizzazione di detta istanza; l'istanza dovrà essere trasmessa da parte del Segretario del Consiglio Direttivo ai componenti il Collegio mediante qualsivoglia mezzo che permetta la prova della avvenuta ricezione.

Art. 30 - COMPETENZE

30.1 Il Collegio dei Probiviri propone, quale organo consultivo del Consiglio Direttivo, i procedimenti disciplinari a carico dei soci.

30.2 I procedimenti disciplinari, da proporsi in relazione alla gravità dei fatti, sono :

- a. ammonizione;
- b. deplorazione;
- c. sospensione sino ad un massimo di dodici mesi;
- d. radiazione.

Art. 31 - DURATA IN CARICA, CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E DECADENZA

31.1 I componenti il Collegio dei Probiviri restano in carica per quattro esercizi e scadono alla data della decisione dei Soci di approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio della carica.

32.2 Per quanto concerne le cause di ineleggibilità, decadenza ovvero di ogni ulteriore regolamentazione si richiamano integralmente le procedure previste dall'Art. 22.

ART. 32 – CONTROLLO DEI SOCI

I Soci che non fanno parte degli organi sociali hanno diritto di avere dal Consiglio Direttivo notizie sullo svolgimento delle attività sociali e di consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

TITOLO VI - CLAUSOLA ARBITRALE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci - anche componenti gli organi elettivi - o fra alcuni di essi e l'associazione per l'interpretazione e l'esecuzione dei patti sociali e per qualunque altra ragione e titolo, in relazione anche ai rapporti sociali ed alla qualità di socio, sarà rimessa, in primo luogo ad un tentativo di conciliazione davanti al Collegio dei Probiviri, da completarsi entro trenta giorni.

Fallito tale tentativo, esso sarà rimesso al giudizio di tre arbitri amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti in contrasto ed il terzo dai due arbitri così nominati o, in caso di disaccordo nella nomina di quest'ultimo, dal Presidente dell'Ordine dei Notai di Bergamo.

Nel caso che una parte non provvedesse alla nomina dell'altro arbitro, l'altra, decorsi inutilmente dieci giorni dal ricevimento dell'invito rivolto con lettera raccomandata con

ricevuta di ritorno, potrà richiedere al Presidente dell'Ordine dei Notai di Bergamo a nomina degli altri due arbitri.

Nel caso che il conflitto sorga tra più di due soggetti e non vi sia accordo per la designazione di due arbitri di fiducia delle parti, provvederà alla designazione dell'intero collegio arbitrale il Presidente dell'Ordine dei Notai di Bergamo anche su istanza di una sola parte.

Il Collegio Arbitrale avrà i poteri e la qualità di arbitro irrituale, agirà come mandatario negoziale delle parti e la sua decisione rappresenterà la volontà medesima dei mandanti intesa a risolvere anche per transazione le controversie insorte; le regole di svolgimento saranno stabilite dal Collegio Arbitrale, nel rispetto delle parità di condizioni, e la sua decisione, da assumersi entro sessanta giorni dalla costituzione del Collegio medesimo, sarà comunicata alle parti per lettera raccomandata.

Ove la decisione non dovesse assumersi a maggioranza, il Collegio Arbitrale farà constatare anche le motivazioni divergenti nel testo della decisione.

Le spese del giudizio arbitrale saranno a carico della parte soccombente.

TITOLO VII - SCIoglimento, LIQUIDAZIONE E NORME PARTICOLARI

ART. 33 – SCIoglimento

33.1 Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea dei Soci.

33.2 L'eventuale attivo risultante dalla liquidazione non potrà essere ripartito tra i soci, ma dovrà essere devoluto ad Associazioni Sportive o ad Enti Pubblici con analoghe finalità sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190 della legge 23.12.1996 n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 34 – NORME E DIRETTIVE C.O.N.I. E F.I.V.

L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del C.O.N.I. nonché della Federazione Italiana Vela; si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della Federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.